

IL DDL SULLO SCIOPERO NEI TRASPORTI: VERSO UN SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALE A-CONFLITTUALE?

di Giovanni Orlandini
05 marzo 2009

Il 27 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha adottato un d.d.l. delega in materia di sciopero nel settore dei trasporti che ha suscitato immediato dibattito nei media e preoccupazione nel mondo sindacale. Scopo dichiarato della riforma Ã di restringere fortemente gli spazi di praticabilitÃ del conflitto sindacale nel settore dei trasporti per garantire il diritto alla mobilitÃ dei cittadini. La riforma in atto solleva perÃ² piÃ¹ di un dubbio di compatibilitÃ con i principi costituzionali in materia sindacale.

Il ddl stabilisce un requisito minimo di rappresentativitÃ che Ã necessario possedere per proclamare legittimamente uno sciopero (50% nel settore). Chi non raggiunga tale soglia ma abbia un grado di rappresentativitÃ superiore al 20%, per proclamare lo sciopero deve indire un referendum ed ottenere il consenso da parte di almeno il 30% dei lavoratori interessati.

Naturalmente, anche una volta raggiunto il quorum, lo sciopero sarÃ legittimo solo a condizione che siano rispettate le regole esistenti dettate dalla L.146/90, che come noto giÃ rendono gli spazi di azione sindacale nei servizi pubblici fortemente ridotti. Per chi viola queste regole, il ddl prevede un inasprimento delle sanzioni, che diventano di natura amministrativa e sono irrogate direttamente dalla Commissione di garanzia, ribattezzata "Commissione per le relazioni di lavoro".

Non Ã chiaro in che modo s'intenderÃ calcolare la rappresentativitÃ sindacale, visto che al di fuori del settore pubblico mancano criteri di legge.

Il ddl introduce poi nell'ordinamento il c.d. sciopero virtuale, che diventerebbe obbligatorio per alcune categorie professionali e che comporta (in base, si suppone, a quanto previsto dal contratto collettivo) per il lavoratore la prosecuzione dell'attivitÃ lavorativa e la perdita o decurtazione della retribuzione e per il datore (ancora, si suppone) l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo in un istituendo fondo con finalitÃ sociali.

Si prevede anche l'obbligo da parte dei lavoratori di effettuare una "dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero" e si prospetta un irrigidimento delle regole su diversi profili della disciplina dello sciopero giÃ regolati dalla L.146/90; irrigidimento che sembra comportare una riduzione del ruolo della contrattazione collettiva a vantaggio della fonte legislativa.

Per lo sciopero nel settore dei trasporti si tratta poco meno che di un requiem. Il confronto con altri ordinamenti europei, cosÃ² spesso invocato per giustificare la riforma, Ã quanto mai illuminante. Il modello di relazioni sindacali che ha adottato da anni il meccanismo della votazione obbligatoria preventiva Ã quello britannico, grazie alla legislazione dell'era Thatcher: un meccanismo che ha fornito alle imprese uno straordinario strumento di contrasto alla conflittualitÃ sindacale, di fatto divenuta in quel sistema quasi impraticabile. Regole simili esistono in diversi Stati dell'est europeo, regolarmente censurati per violazione del diritto di sciopero dal Comitato europeo dei diritti sociali, deputato a vigilare sul rispetto della Carta Sociale Europea.

Il richiamo agli altri ordinamenti non sembra proponibile invece per quanto riguarda lo sciopero virtuale. Gli unici sistemi nei quali tale forma di sciopero puÃ² considerarsi esistente sono quelli giapponese e coreano; in questi ordinamenti lo sciopero virtuale non Ã una forma di autotutela regolata dalla legge, ma esprime l'exasperazione dei lavoratori messi nell'impossibilitÃ di scioperare da sistemi sindacali che negano un ruolo significativo al conflitto come strumento di soluzione delle controversie sindacali.

E' perÃ² nella parte finale che il ddl mostra i suoi profili piÃ¹ allarmanti. L'articolo 3 riqualifica l'esistente Commissione di garanzia come "Commissione per le relazioni del lavoro". Il cambio di denominazione Ã il piÃ¹ evidente segnale del reale significato della riforma in atto, svelato dal disposto con cui si chiude il ddl (art.4 comma 2) che prevede entro due anni dalla sua entrata in vigore l'adozione di un Testo unico in materia di sciopero. L'attuale riforma non Ã dunque altro che la prima tappa di una complessiva opera di riscrittura della

disciplina dello sciopero tout court, tesa a limitare l'esercizio del conflitto sindacale anche nel settore dell'industria privata.

D'altra parte già il ddl approvato contiene disposizioni destinate a comprimere la conflittualità oltre il settore dei trasporti, visto che si prevede che il legislatore delegato vieti qualsiasi forma di protesta o astensione collettiva capace di incidere sulla mobilità "in qualunque attività o settore produttivo" questa si manifesti.

La riforma in atto solleva più di un dubbio di compatibilità con i principi costituzionali in materia sindacale.

1) Al di là dei problemi che pone la stessa scelta della legge delega per regolare una materia che incide su un diritto fondamentale, con le regole che s'intende adottare si contraddice la natura dello sciopero, che nell'elaborazione teorica accreditata da Giugni e Mengoni è un diritto a titolarità individuale da esercitarsi collettivamente. Al di là di recenti contrasti dottrinali, resta il fatto che una simile configurazione sia la più coerente con un sistema di relazioni industriali caratterizzato da un accentuato pluralismo sindacale, qual è quello italiano. La titolarità collettiva è accolta in sistemi affatto diversi dal nostro, quali quelli del nord Europa (ad esempio in Germania o in Svezia), caratterizzati dalla presenza di una sola centrale sindacale che organizza i lavoratori nei vari settori. Per questo anche la giurisprudenza italiana ha tradizionalmente configurato lo sciopero come un diritto che non può considerarsi monopolio del sindacato, ma che spetta a qualsiasi lavoratore capace di organizzarsi collettivamente per esercitarlo. E per questa ragione la L. 146 del 1990, anche dopo la riforma del 2000, ha mantenuto fermo il principio per il quale la proclamazione dello sciopero spetta a qualsiasi organismo collettivo, anche ad un gruppo spontaneo di lavoratori.

2) Quanto allo sciopero virtuale, se obbligatorio e non concepito come una libera scelta dei lavoratori, con esso si configura non una regolazione dell' "esercizio" del diritto di sciopero (come prevede l'art.40 della Costituzione) ma una sua sottrazione dalla disponibilità di interi gruppi di lavoratori. Il termine "sciopero virtuale" è sotto questo profilo mistificante. Lo sciopero è infatti "astensione collettiva"; imporne l'esercizio "restando al lavoro" significa vietarlo e non regolarlo.

3) Ma è la ratio stessa sottesa alla riforma ad esporsi a dubbi di legittimità costituzionale. E' vero che l'art.40 Cost. riconoscendo lo sciopero ne rimette alla legge il suo esercizio, ma ciò non significa che la legge possa regolarlo arbitrariamente. Nel momento in cui lo sciopero è riconosciuto come "diritto costituzionale" la sua limitazione è ammessa solo se funzionale a tutelare altri diritti costituzionali e solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per non ledere il contenuto essenziale e indisponibile degli stessi. Non a caso a questi principi si richiama espressamente la L.146/90. Non è ammissibile invece limitare il diritto di sciopero se il suo esercizio crea semplicemente un "disagio" in capo a terze persone né tanto meno se il fine è quello di tutelare gli interessi economici della controparte datoriale.

L'obiettivo perseguito con le riforme in atto è semplicemente quello di ridurre gli spazi della conflittualità sindacale e, con essa, del dissenso sociale: ma è questa una finalità che traduce un'idea di democrazia estranea al nostro sistema di valori costituzionali.